Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 43 del 22 febbraio 2011 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 febbraio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

N. 47

MINISTERO DELLA SALUTE

Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all'esercizio in Italia di talune professioni medico-sanitarie.

S O M M A R I O

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Melenciuc Serghei, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza, in data 1° febbraio 2010, con la quale il Sig. Melenciuc Serghei, nato a Bălti (Repubblica di Moldova) il 2 novembre 1979, cittadino moldavo, ha chiesto il riconoscimento del titolo, Serie V, n. 0008508, denominato "DIPLOMĂ DE LICENȚĂ – TITLUL DE DOCTOR-MEDIC", rilasciato in data 22 settembre 2004, con n. 7, dalla <<Universitatea de Medicină si Farmacie "Iuliu Hatieganu">> di Cluj-Napoca (Romania), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante: "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

TENUTO CONTO che nella riunione del 20 luglio 2010 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di esprimere parere favorevole al riconoscimento automatico del titolo di medico in possesso dell'interessato, in quanto detto titolo soddisfa i requisiti di formazione di cui all'articolo 33 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "DIPLOMĂ DE LICENȚĂ – TITLUL DE DOCTOR-MEDIC", in possesso dell'interessato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo, Serie V, n. 0008508, denominato “DIPLOMĂ DE LICENȚĂ – TITLUL DE DOCTOR-MEDIC”, rilasciato in data 22 settembre 2004, con n. 7, dalla <<Universitatea de Medicină si Farmacie “Iuliu Hatieganu”>> di Cluj-Napoca (Romania), al Sig. Melenciuc Serghei, nato a Bălti (Repubblica di Moldova) il 2 novembre 1979, cittadino moldavo, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. Il Dr. Melenciuc Serghei è autorizzato ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione, nell’ambito delle quote stabilite ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell’interessato, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2010

Il direttore generale: Leonardi

11A01523

DECRETO 23 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Stojanov Marjan, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza, in data 23 novembre 2009, con la quale il Sig. Stojanov Marjan, nato a Istibanja (Repubblica di Macedonia) il 19 ottobre 1973, cittadino macedone, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "ДИПЛОМА-МАГИСТЬР МЕДИЦИНА ЛЕКАР", rilasciato in data 5 febbraio 2002, con n. 2547, dall'Università di Tracia, con sede a Stara Zagora (Bulgaria), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante: "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

TENUTO CONTO che nella riunione del 2 marzo 2010 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di esprimere parere favorevole al riconoscimento automatico del titolo di medico in possesso dell'interessato, in quanto detto titolo soddisfa i requisiti di formazione di cui all'articolo 33 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

RILEVATO che, da quanto risulta dalla documentazione agli atti, il titolo oggetto del riconoscimento è stato conseguito, in Bulgaria, dal Sig. Marjan Dimitrija Stojanov;

RILEVATO altresì che, da quanto risulta da altra documentazione agli atti, le generalità dell'interessato risultano essere: Stojanov Marjan;

VISTO il certificato rilasciato in data 29 settembre 2010, con n. 10-1003-168, dal Ministero della giustizia della Repubblica di Macedonia, attestante che il cittadino Stojanov Dimitrija Marjan, nato a Istibanja il 19 ottobre 1973, e il cittadino Stojanov Marjan sono riferibili alla medesima persona;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "ДИПЛОМА-МАRИСТЬР МЕДИЦИНА ЛЕКАР", in possesso dell'interessato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "ДИПЛОМА-МАRИСТЬР МЕДИЦИНА ЛЕКАР", rilasciato in data 5 febbraio 2002, con n. 2547, dall'Università di Tracia, con sede a Stara Zagora (Bulgaria), al Sig. Marjan Dimitrija Stojanov, nato a Istibanja (Repubblica di Macedonia) il 19 ottobre 1973, cittadino macedone, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. Il Dr. Stojanov Marjan è autorizzato ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessato, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A01524

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ester Maistrello, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 10/12/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Ester Maistrello nata a Merano (BZ) (Italia) il giorno 08/11/1979, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Fachärtzin für Anästhesiologie" rilasciato in data 23/06/2010 dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista di anestesia rianimazione e terapia intensiva;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Fachärtzin für Anästhesiologie" rilasciato dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania – in data 23/06/2010 alla Sig.ra Ester Maistrello, nata a Merano (BZ) (Italia) il giorno 08/11/1979, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva.

Art. 2

La Sig.ra Ester Maistrello già iscritta all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01525

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tóth Adrienn Klára, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra ***TÓTH ADRIENN KLÁRA*, **cittadina ungherese, chiede il riconoscimento del titolo di "***Gyógytornász*" conseguito in Ungheria presso la "Debreceni Egyetem" - Università di Debrecen nella Facoltà Sanitaria" di Nyiregyhàza (Ungheria) in data 6 giugno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nella seduta del giorno 29 aprile 2010 della Conferenza di Servizi, possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

RITENUTO che la formazione della richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO l'articolo 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTA la nota DGRUPS/IV/I.5.h.a.7/0042517-P in data 4 ottobre 2010 con la quale è stato comunicato alla Sig.ra ***TÓTH ADRIENN KLÁRA***, che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessato, in *una prova attitudinale volta ad accertare il possesso delle competenze, da svolgersi in lingua italiana su un caso clinico, oppure, in alternativa in un tirocinio di adattamento della durata di 6 (sei) mesi;*

PRESO atto che la Sig.ra ***TÓTH ADRIENN KLÁRA***, ha dichiarato con nota datata 6 ottobre 2010, di voler effettuare, come misura compensativa, la prova attitudinale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata presso la struttura "*I.R.C.C.S. Santa Lucia*" di Roma, in data 7 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007, a seguito della quale la Sig.ra ***TÓTH ADRIENN KLÁRA*** è risultata ***idonea;***

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Ungheria con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

Art. 1

il titolo "***Gyógytornász***" conseguito in Ungheria presso la "Debreceni Egyetem" - Università di Debrecen nella Facoltà Sanitaria" di Nyiregyhàza (Ungheria) in data 6 giugno 2007, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "***Gyógytornász***" a partire dal giorno 29 giugno 2007, dalla Sig.ra ***TÓTH ADRIENN KLÁRA*** nata a Kaposvar (Ungheria) il giorno 24 agosto 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista***" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01526

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Curati Giovanna, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra ***CURATI GIOVANNA*****,** cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di "***Bachelor of Science with Second Class (Upper Division) Honours***" conseguito in Gran Bretagna presso la "University of the West of England Bristol" di Bristol (Inghilterra), in data 7 luglio 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

ACQUISITO il parere della Conferenza di Servizi prevista dall'articolo 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 7 aprile 2009;

RITENUTO che la formazione della richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO l'articolo 22 del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTA la nota DGRUPS/IV/0031495-P in data 11 maggio 2009 con la quale è stato comunicato alla Sig.ra ***CURATI GIOVANNA*** che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in *una prova attitudinale in: neurologia, oppure, in alternativa in un tirocinio di adattamento della durata di 6 (sei) mesi con formazione complementare nella disciplina sopra indicata;*

PRESO atto che la Sig.ra ***CURATI GIOVANNA***, ha dichiarato con nota datata 20 agosto 2010, di voler effettuare, come misura compensativa, la prova attitudinale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata presso la struttura "*I.R.C.C.S. Santa Lucia*" di Roma, in data 7 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007, a seguito della quale la Sig.ra ***CURATI GIOVANNA*** è risultata ***idonea;***

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Gran Bretagna con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

Art. 1

il titolo "***Bachelor of Science with Second Class (Upper Division) Honours***" conseguito in Gran Bretagna presso la "University of the West of England Bristol" di Bristol (Inghilterra), in data 7 luglio 1998, dalla Sig.ra ***CURATI GIOVANNA*** nata a Islington (Londra) (Gran Bretagna) il giorno 29 giugno 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista***" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01527

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Shipley Connie, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra ***SHIPLEY CONNIE*****,** cittadina belga, chiede il riconoscimento del titolo di "***Gegradueerde in de Kinesitherapie***" conseguito in Belgio presso la "Rijksinstituut voor Hoger Onderwijs" di Brugge (Belgio), in data 25 giugno 1986, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

ACQUISITO il parere della Conferenza di Servizi prevista dall'articolo 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 15 luglio 2010;

RITENUTO che la formazione della richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO l'articolo 22 del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTA la nota DGRUPS/IV/I.5.h.a.7/0037510-P in data 27 agosto 2010 con la quale è stato comunicato alla Sig.ra ***SHIPLEY CONNIE*** che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessato, in *una prova attitudinale in: neurologia, riabilitazione cardiorespiratoria e ortopedia, oppure, in alternativa in un tirocinio di adattamento della durata di 6 (sei) mesi;*

PRESO atto che la Sig.ra ***SHIPLEY CONNIE***, ha dichiarato con nota datata 5 ottobre 2010, di voler effettuare, come misura compensativa, la prova attitudinale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata presso la struttura "*I.R.C.C.S. Santa Lucia*" di Roma, in data 7 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007, a seguito della quale la Sig.ra ***SHIPLEY CONNIE*** è risultata ***idonea;***

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Belgio con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

Art. 1

il titolo "***Gegradueerde in de Kinesitherapie***" conseguito in Belgio presso la "Rijksinstituut voor Hoger Onderwijs" di Brugge (Belgio), in data 25 giugno 1986, dalla Sig.ra ***SHIPLEY CONNIE*** nata a Knokke-Heist (Belgio) il giorno 12 marzo 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista***" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01528

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vicze Erika, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra ***VICZE ERIKA*, **cittadina ungherese, chiede il riconoscimento del titolo di "***Gyógytornász***" conseguito in Ungheria presso la "Pecsi Tudomanyegyetem" - Università degli Studi di Pecs - di Pecs (Ungheria) in data 26 maggio 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nella seduta del giorno 29 aprile 2010 della Conferenza di Servizi, possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

RITENUTO che la formazione della richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO l'articolo 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTA la nota DGRUPS/IV/I.5.h.a.7/0042515-P in data 4 ottobre 2010 con la quale è stato comunicato alla Sig.ra ***VICZE ERIKA***, che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessato, in *una prova attitudinale volta ad accertare il possesso delle competenze, da svolgersi in lingua italiana, su un caso clinico, oppure, in alternativa in un tirocinio di adattamento della durata di 6 (sei) mesi;*

PRESO atto che la Sig.ra ***VICZE ERIKA***, ha dichiarato con nota datata 6 ottobre 2010, di voler effettuare, come misura compensativa, la prova attitudinale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata presso la struttura "*I.R.C.C.S. Santa Lucia*" di Roma, in data 7 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007, a seguito della quale la Sig.ra ***VICZE ERIKA*** è risultata ***idonea;***

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Ungheria con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

Art. 1

il titolo "***Gyógytornász***" conseguito in Ungheria presso la "Pecsi Tudomanyegyetem" - Università degli Studi di Pecs - di Pecs (Ungheria) in data 26 maggio 2009, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "***Gyógytornász***" a partire dal giorno 17 luglio 2009, dalla Sig.ra ***VICZE ERIKA*** nata a Pecs (Ungheria) il giorno 29 giugno 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista***" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01529

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Bradley Thomas, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il Sig. ***BRADLEY THOMAS*****,** cittadino britannico, chiede il riconoscimento del titolo di "***Bachelor of Science with Second Class (Upper Division) Honours"*** conseguito in Gran Bretagna presso la "University of East London" di Londra (Gran Bretagna), in data 5 luglio 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

CONSIDERATO che la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nella seduta del giorno 7 aprile 2009 della Conferenza di Servizi, possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

RITENUTO che la formazione del richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO l'articolo 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTA la nota DGRUPS/IV/I.5.h.a.7/0037501-P in data 27 agosto 2010 con la quale è stato comunicato al Sig. ***BRADLEY THOMAS*** che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessato, in *una prova attitudinale in: neurologia, oppure, in alternativa in un tirocinio di adattamento della durata di 6 (sei) mesi;*

PRESO atto che il Sig. ***BRADLEY THOMAS***, ha dichiarato con nota datata 11 ottobre 2010, di voler effettuare, come misura compensativa, la prova attitudinale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata presso la struttura "*I.R.C.C.S. Santa Lucia*" di Roma, in data 7 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007, a seguito della quale il Sig. ***BRADLEY THOMAS*** è risultato ***idoneo;***

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Gran Bretagna con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

Art. 1

il titolo "***Bachelor of Science with Second Class (Upper Division) Honours"*** conseguito in Gran Bretagna presso la "University of East London" di Londra (Gran Bretagna), in data 5 luglio 2000, dal Sig. ***BRADLEY THOMAS*** nato a Welwyn Garden City (Gran Bretagna) il giorno 31 maggio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista***" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A01530

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lang Elisabeth, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra ***LANG ELISABETH*,** cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di "***Physiotherapeutin***" conseguito in Austria presso la "Akademie fur den Physiotherapeutischen Dienst am Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien" - Accademia per il Servizio Fisioterapeutico presso l'Ospedale Generale della città di Vienna - di Vienna, in data 2 ottobre 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

Art. 1

il titolo "***Physiotherapeutin***" conseguito in Austria in data 2 ottobre 2010 presso la "Akademie fur den Physiotherapeutischen Dienst am Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien" - Accademia per il Servizio Fisioterapeutico presso l'Ospedale Generale della città di Vienna - di Vienna, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "***Physiotherapeutin***" a partire dal giorno 2 ottobre 2010, dalla Sig.ra ***LANG ELISABETH*** nata a Bressanone (Bolzano) (Italia) il giorno 24 gennaio 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista***" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01531

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gubody Reka Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra ***GUBODY REKA MARIA*****,** cittadina ungherese, chiede il riconoscimento del titolo di "***Gyógytornász***" conseguito in Ungheria presso la "Pecsi Tudomanyegyetem" - Università degli Studi di Pecs - di Pecs (Ungheria) in data 25 maggio 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nella seduta del giorno 29 aprile 2010 della Conferenza di Servizi, possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

RITENUTO che la formazione della richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO l'articolo 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTA la nota DGRUPS/IV/I.5.h.a.7/0042511-P in data 4 ottobre 2010 con la quale è stato comunicato alla Sig.ra ***KATICS ANDREA***, che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessato, in *una prova attitudinale volta ad accertare il possesso delle competenze, da svolgersi in lingua italiana, su un caso clinico, oppure, in alternativa in un tirocinio di adattamento della durata di 6 (sei) mesi;*

PRESO atto che la Sig.ra ***GUBODY REKA MARIA***, ha dichiarato con nota datata 6 ottobre 2010, di voler effettuare, come misura compensativa, la prova attitudinale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata presso la struttura "*I.R.C.C.S. Santa Lucia*" di Roma, in data 7 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007, a seguito della quale la Sig.ra ***GUBODY REKA MARIA*** è risultata ***idonea;***

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Ungheria con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

Art. 1

il titolo "***Gyógytornász***" conseguito in Ungheria presso la "Pecsi Tudomanyegyetem" - Università degli Studi di Pecs - di Pecs (Ungheria) in data 25 maggio 2009, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "***Gyógytornász***" a partire dal giorno 17 luglio 2009, dalla Sig.ra ***GUBODY REKA MARIA*** nata a Budapest (Ungheria) il giorno 7 dicembre 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista***" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01532

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Katics Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra ***KATICS ANDREA*****,** cittadina ungherese, chiede il riconoscimento del titolo di "***Gyógytornász***" conseguito in Ungheria presso la "Pecsi Tudomanyegyetem" - Università degli Studi di Pecs - di Pecs (Ungheria) in data 25 maggio 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nella seduta del giorno 29 aprile 2010 della Conferenza di Servizi, possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

RITENUTO che la formazione della richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO l'articolo 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTA la nota DGRUPS/IV/I.5.h.a.7/0042516-P in data 4 ottobre 2010 con la quale è stato comunicato alla Sig.ra ***KATICS ANDREA***, che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessato, in *una prova attitudinale volta ad accertare il possesso delle competenze, da svolgersi in lingua italiana, su un caso clinico, oppure, in alternativa in un tirocinio di adattamento della durata di 6 (sei) mesi;*

PRESO atto che la Sig.ra ***KATICS ANDREA***, ha dichiarato con nota datata 6 ottobre 2010, di voler effettuare, come misura compensativa, la prova attitudinale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata presso la struttura "*I.R.C.C.S. Santa Lucia*" di Roma, in data 7 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007, a seguito della quale la Sig.ra ***KATICS ANDREA*** è risultata ***idonea;***

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Ungheria con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

Art. 1

il titolo "***Gyógytornász***" conseguito in Ungheria presso la "Pecsi Tudomanyegyetem" - Università degli Studi di Pecs - di Pecs (Ungheria) in data 25 maggio 2009, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "***Gyógytornász***" a partire dal giorno 17 luglio 2009, dalla Sig.ra ***KATICS ANDREA*** nata a Szekszard (Ungheria) il giorno 4 aprile 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista***" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01533

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kiss Dorottya, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra ***KISS DOROTTYA*****,** cittadina ungherese, chiede il riconoscimento del titolo di "***Gyógytornász***" conseguito in Ungheria presso la "Pecsi Tudomanyegyetem" - Università degli Studi di Pecs - di Pecs (Ungheria), in data 25 maggio 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nella seduta del giorno 29 aprile 2010 della Conferenza di Servizi, possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

RITENUTO che la formazione della richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO l'articolo 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTA la nota DGRUPS/IV/I.5.h.a.7/0042512-P in data 4 ottobre 2010 con la quale è stato comunicato alla Sig.ra ***KISS DOROTTYA***, che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessato, in *una prova attitudinale volta ad accertare il possesso delle competenze, da svolgersi in lingua italiana su un caso clinico, oppure, in alternativa in un tirocinio di adattamento della durata di 6 (sei) mesi;*

PRESO atto che la Sig.ra ***KISS DOROTTYA***, ha dichiarato con nota datata 6 ottobre 2010, di voler effettuare, come misura compensativa, la prova attitudinale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata presso la struttura "*I.R.C.C.S. Santa Lucia*" di Roma, in data 7 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007, a seguito della quale la Sig.ra ***KISS DOROTTYA*** è risultata ***idonea;***

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Ungheria con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

Art. 1

il titolo "***Gyógytornász***" conseguito in Ungheria presso la "Pecsi Tudomanyegyetem" - Università degli Studi di Pecs - di Pecs (Ungheria), in data 25 maggio 2009, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "***Gyógytornász***" a partire dal giorno 29 gennaio 2010, dalla Sig.ra ***KISS DOROTTYA*** nata a Szigetvar (Ungheria) il giorno 9 maggio 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista***" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01534

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Simon Kitti, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra ***SIMON KITTI***, cittadina ungherese, chiede il riconoscimento del titolo di "***Gyógytornász***" conseguito in Ungheria presso la "Pecsi Tudomanyegyetem" - Università degli Studi di Pecs - di Pecs (Ungheria) in data 26 maggio 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

ACQUISITO il parere della Conferenza di Servizi prevista dall'articolo 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 29 aprile 2010;

RITENUTO che la formazione della richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO l'articolo 22 del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTA la nota DGRUPS/IV/I.5.h.a.7/0042509-P in data 4 ottobre 2010 con la quale è stato comunicato alla Sig.ra ***SIMON KITTI***, che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessato, in *una prova attitudinale volta ad accertare il possesso delle competenze, da svolgersi in lingua italiana, su un caso clinico, oppure, in alternativa in un tirocinio di adattamento della durata di 6 (sei) mesi;*

PRESO atto che la Sig.ra ***SIMON KITTI***, ha dichiarato con nota datata 6 ottobre 2010, di voler effettuare, come misura compensativa, la prova attitudinale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata presso la struttura "*I.R.C.C.S. Santa Lucia*" di Roma, in data 7 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007, a seguito della quale la Sig.ra ***SIMON KITTI*** è risultata ***idonea;***

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Ungheria con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

Art. 1

il titolo "***Gyógytornász***" conseguito in Ungheria presso la "Pecsi Tudomanyegyetem" - Università degli Studi di Pecs - di Pecs (Ungheria) in data 26 maggio 2009, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "***Gyógytornász***" a partire dal giorno 17 luglio 2009, dalla Sig.ra ***SIMON KITTI*** nata a Komlò (Ungheria) il giorno 1 marzo 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista***" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01535

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciuciu Aurelia Obreja, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 04/12/2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Aurelia Obreja nata a Nicoresti (Romania) il giorno 19/10/1955, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Doctor-medic in specializarea stomatologie" rilasciato in data 15/05/1987 con il n. 889 dal "Institutul de Medicina şi Farmacie din Bucaresti"- Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

VISTI i certificati anagrafici esibiti dall'interessata;

PRESO ATTO che dalla suddetta certificazione anagrafica si evince che la Sig.ra Ciuciu Aurelia in Obreja, nata a Nicoresti (Romania) il giorno 19/10/1955, titolare del "Diploma de Doctor-medic in specializarea stomatologie" rilasciato in data 15/05/1987 con il n. 889 dal "Institutul de Medicina şi Farmacie din Bucaresti"- Romania, è la stessa persona di Obreja Aurelia e che detto nuovo cognome è stato acquisito dall'interessata a seguito di matrimonio;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diploma de Doctor-medic in specializarea stomatologie" rilasciato dal "Institutul de Medicina şi Farmacie din Bucaresti" - Romania – in data 15/05/1987 con il n. 889 alla Sig.ra Ciuciu Aurelia Obreja, nata a Nicoresti (Romania) il giorno 19/10/1955, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

La Sig.ra Aurelia Obreja è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01536

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Claudia Unterhofer, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di medico specialista in neurochirurgia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 27/12/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Claudia Unterhofer nata a Bolzano (Italia) il giorno 15/09/1972, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Fachärztin für Neurochirurgie" rilasciato in data 11/08/2010 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista di neurochirurgia;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Fachärztin für Neurochirurgie" rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria – in data 11/08/2010 alla Sig.ra Claudia Unterhofer, nata a Bolzano (Italia) il giorno 15/09/1972, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in neurochirurgia.

Art. 2

La Sig.ra Claudia Unterhofer già iscritta all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in neurochirurgia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01537

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Katarzyna Zawiślak, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 08/09/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Katarzyna Zawiślak nata a Bychawa (Polonia) il giorno 11/01/1981, di cittadinanza polacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Lekarza" rilasciato in data 23/06/2006 con il n. 3/17698/2006 dalla Akademia Medyczna w Lublinie - Polonia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Lekarza" rilasciato dalla Akademia Medyczna w Lublinie - Polonia – in data 23/06/2006 con il n. 3/17698/2006 alla Sig.ra Katarzyna Zawiślak, nata a Bychawa (Polonia) il giorno 11/01/1981, di cittadinanza polacca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2

La Sig.ra Katarzyna Zawiślak è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01538

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stan Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Stan Alina**, nata a Brasov (Romania) il 22 novembre 1985, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Licenta in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate, programul de studii/specializarea Asistenta medicala generala**" conseguito in Romania presso l'Università "Transilvania" di Brasov, Facoltà di Medicina, nel **settembre del 2009**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che l'interessata ha conseguito il titolo con il cognome da nubile **Padurariu**;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 7 dicembre 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione "*che soddisfa tutte le condizioni di preparazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario ricordato.*";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Licenta in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate, specializarea Asistenta medicala generala**" conseguito in Romania presso l'Università "Transilvania" di Brasov, Facoltà di Medicina, nel **settembre del 2009**, dalla signora **Padurariu Alina**, nata a Brasov (Romania) il 22 novembre 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Padurariu Alina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01539

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Stan Petrisor Adrian, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. **Stan Petrisor Adrian** cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent medical generalist nivel 3 avansat**, domeniul **sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Calan nell'anno **2010**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 7 dicembre 2010 e la relativa traduzione che certifica che l'interessato ha portato a termine una formazione "*che compie tutte le condizioni di preparazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario ricordato.*";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent medical generalist nivel 3 avansat**, domeniul **sanatate si asistenta pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Calan nell'anno **2010** dal sig. **Stan Petrisor Adrian**, nato a Hateg (Romania) il 26 maggio 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il signor **Stan Petrisor Adrian** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01540

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Balika Lucia Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Balika Lucia Nicoleta**, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent medical generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Carol Davila" di Hunedoara nell'anno **1999**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **“Asistent medical generalist”** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Carol Davila”, dalla sig.ra **Balika Lucia Nicoleta**, nata a Bretea Romana (Romania) il giorno 09/10/1977, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Balika Lucia Nicoleta** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art.16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01541

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Margean Andrei, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. **Margean Andrei**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent medical generalist**, domeniul **asistenta sociala si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Ploiesti nell'anno **2006**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **“Asistent medical generalist**, domeniul **asistenta sociala si asistenta pedagogica”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Ploiesti nell’anno **2006** dal sig. **Margean Andrei**, nato a Ploiesti (Romania) il giorno 15/10/1982, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **Margean Andrei** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01542

DECRETO 20 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Martin Barrero Nora, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra ***MARTIN BARRERO NORA,*** cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di "***Diplomada en Fisioterapia***" conseguito in Spagna nell'anno 2010 presso la "Universitat Autonoma de Barcelona" di Barcellona, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

Art. 1

il titolo "***Diplomada en Fisioterapia***" conseguito in Spagna nell'anno 2010 presso la "Universitat Autonoma de Barcelona" di Barcellona, dalla Sig.ra ***MARTIN BARREDO NORA*** nata a Portugalete (Vizcaya) (Spagna) il giorno 6 marzo 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista***" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01543

DECRETO 20 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Agenjo Revilla Sara, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra ***AGENJO REVILLA SARA,*** cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di "***Diplomada en Fisioterapia***" conseguito in Spagna nell'anno 2010 presso la "Universitat de Cantabria" di Santander (Spagna), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

Art. 1

il titolo "***Diplomada en Fisioterapia***" conseguito in Spagna nell'anno 2010 presso la "Universitat de Cantabria" di Santander (Spagna), dalla Sig.ra ***AGENJO REVILLA SARA*** nata a Santander (Spagna) il giorno 28 settembre 1988, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista***" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 gennaio 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A01544

DECRETO 20 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Martinez Ballester Estaban, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il Sig. ***MARTINEZ BALLESTER ESTABAN,*** cittadino spagnolo, chiede il riconoscimento del titolo di "***Diplomado en Fisioterapia***" conseguito in Spagna nell'anno 2007 presso la "Universitat Cardenal Herrera-CEU" - Facultad de Ciencias Experimentales y de la Salud - Facoltà di Scienze Sperimentali e della Salute - di Moncada (Valencia) (Spagna), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

Art. 1

il titolo "***Diplomado en Fisioterapia***" conseguito in Spagna nell'anno 2007 presso "Universitat Cardenal Herrera-CEU" - Facultad de Ciencias Experimentales y de la Salud - Facoltà di Scienze Sperimentali e della Salute - di Moncada (Valencia) (Spagna), dal Sig. ***MARTINEZ ESTAEBAN BALLESTER*** nato a Valencia (Spagna) il giorno 26 febbraio 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista***" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01545

DECRETO 20 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Hofer Johannes, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale il Sig. ***HOFER JOHANNES***, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di "***Medizinischer Masseur***" conseguito il giorno 20 giugno 2006 presso lo "Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur" di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapic*i**";

VISTO il diploma di "***Hydro- und Balneoterapie"***, rilasciato il giorno 5 novembre 2006 dallo "Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur" di Innsbruck (Austria), ad integrazione della formazione già in possesso della richiedente, in conformità a quanto richiesto nella seduta della Conferenza di Servizi del giorno 1 dicembre 2005;

RITENUTA la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni previste dall'ordinamento dei servizi BGBI. N. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di "***Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici***", come contemplato dal T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal "***Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

RITENUTO che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

Art. 1

il titolo di studio "***Medizinischer Masseur***" conseguito il giorno 20 giugno 2006 presso lo "Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur" di Innsbruck (Austria), dal Sig. ***HOFER JOHANNES*** nato a Merano (Bolzano) (Italia) il giorno 3 agosto 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di "***Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapic***i".

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01546

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Ben Moussa Tarek, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **BEN MOUSSA Tarek** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Diploma di Stato di Infermiere"** conseguito in **Tunisia,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "**Diploma di Stato di Infermiere**" conseguito nell'anno 2004 presso la "Scuola Professionale" di Tunisi (Tunisia) dal Sig. **BEN MOUSSA Tarek,** nato a Tunisi (Tunisia) il giorno 24/02/1979**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. Il Sig. **BEN MOUSSA Tarek** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01547

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Michael Renju, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **MICHAEL Renju** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "**General Nursing and Midwifery**" conseguito nell'anno 2003 presso la "MGM's Florence Nightingle INE" di Navi Mumbai (India) dalla Sig.ra **MICHAEL Renju,** nata a Thellakom (India) il giorno 05/12/1981**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sig.ra **MICHAEL Renju** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01548

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Parakkat Thomas Cijo, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **Parakkat Thomas Cijo** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 2005 presso la “Sarvodaya School of Nursing ” di Bangalore (India) dal Sig. **Parakkat Thomas Cijo,** nato a Mapranam (India) il giorno 09/05/1982**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. Il Sig. **Parakkat Thomas Cijo** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01549

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vimercati Silvia, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di operatore socio-sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la Sig.ra **Vimercati Silvia** nata a Como il 5 settembre 1981, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Certificato equivalente al titolo di Assistente di Cura**" conseguito in Svizzera presso la Scuola cantonale degli operatori sociali di Mendrisio il 31 agosto 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività del profilo professionale di Operatore Socio Sanitario;

VISTA la corrispondenza di detto titolo estero con quello di "Operatore Socio Sanitario" come contemplato dal provvedimento 22 febbraio 2001 "Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione", sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di servizi dell'11 marzo 2010;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**Certificato equivalente al titolo di Assistente di Cura**” conseguito in Svizzera presso la Scuola cantonale degli operatori sociali di Mendrisio il 31 agosto 2010 dalla signora **Vimercati Silvia** nata a Como il 5 settembre 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia dell’attività del profilo professionale di Operatore Socio Sanitario.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale: Leonardi

11A01550

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kothanil John Deepthi, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **KOTHANIL JOHN Deepthi** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "**General Nursing and Midwifery**" conseguito nell'anno 2005 presso la "P. Geevarghese School of Nursing, MGDM Hospital, Devagiri, Kangazha" di Kottayam (India) dalla Sig.ra **KOTHANIL JOHN Deepthi,** nata a Kottayam (India) il giorno 25/03/1984**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sig.ra **KOTHANIL JOHN Deepthi** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01551

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Puthusseril Shiji Jose, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **PUTHUSSERIL Shiji Jose** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **"General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

RILEVATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il nome di **Shiji Jose**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 1996 presso la “St. Luke’s School of Nursing ” di Visakhapatnam (India) dalla Sig.ra **PUTHUSSERIL Shiji Jose,** nata a Nellikutty (India) il giorno 30/05/1974**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sig.ra **PUTHUSSERIL Shiji Jose** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01552

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Joseph Johnson, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig. **JOSEPH Johnson** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 2008 presso la “AE&CS Maaruti School of Nursing” di Bangalore (India) dal Sig. **JOSEPH Johnson,** nato a Areekara Kerala (India) il giorno 20/01/1980**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. Il Sig. **JOSEPH Johnson** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01553

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Raju Mariamma, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **RAJU Mariamma** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di “**General Nursing and Midwifery**” conseguito nell’anno 1994 presso la “Sapthagiri School of Nursing” di Tirupati (India) dalla Sig.ra **RAJU Mariamma,** nata a Ramamangalam (India) il giorno 20/04/1971**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sig.ra **RAJU Mariamma** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01554

DECRETO 24 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Panachikal Varghese Shyla, di titolo di studio estero abilitante all'esecizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la domanda con la quale la Sig.ra **PANACHIKAL VARGHESE Shyla** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **"**General Nursing and Midwifery**"** conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206;

VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/19290 del 15 giugno 2007 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "General Nursing and Midwifery", conseguito in India nel 1998 dalla Sigra **PANACHIKAL VARGHESE Shyla**;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sig.ra **PANACHIKAL VARGHESE Shyla** si sia iscritta all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sig.ra **PANACHIKAL VARGHESE Shyla** in data 16 dicembre 2010;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

1.Il titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 1998 presso la Scuola “St. Ann’s Hospital” di Vijayawada (India) alla Sig.ra **PANACHIKAL VARGHESE Shyla** nata a Vandipperiyar-Kerala (India) il giorno 22.11.1970, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

2.La Sig.ra **PANACHIKAL VARGHESE Shyla** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3.Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01555

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-SON-026) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 4,00